

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1169**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore EUFEMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002**

—————

Modifica all’articolo 15 del testo unico delle leggi  
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  
18 agosto 2000, n. 267, in materia d’istituzione di nuovi comuni

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla constatazione che ci sono zone nel territorio italiano che a causa della loro ubicazione geografica rimangono estremamente isolate o escluse dal processo autonomistico.

A tale situazione di isolamento si aggiunge talvolta anche una scarsa popolazione che a norma del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, impedisce di istituire nuovi comuni laddove la popolazione è inferiore a 10.000 abitanti.

In tal modo si nega il principio dell'autonomia e un'adeguata rappresentatività amministrativa ai residenti di queste zone.

Tale disposizione sicuramente non agevola quanto precedentemente rappresentato; basti pensare che da uno studio ANCITEL del 18 febbraio 2002 è stato possibile evincere che in Italia i comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono circa 6.000 e addirittura ci sono circa 2.000 comuni che contano meno di 1.000 abitanti.

In questa prospettiva il presente disegno di legge trova la sua *ratio* nella necessità di offrire adeguati strumenti di rappresentatività a tutta quella fascia di popolazione che altri-

menti rimarrebbe isolata e lontana dalle istituzioni.

Ciò risponde peraltro anche alla riforma costituzionale apportata con la legge 18 ottobre 2001, n. 3, con la quale si è disposta l'autonomia dei comuni conferendo a questi ultimi il potere di provvedere alla propria organizzazione con l'unico vincolo di ossequio ai principi costituzionali.

Non vanno dimenticate, inoltre, le profonde trasformazioni del paese che in questi ultimi cinquanta anni ha dovuto assistere all'abbandono delle zone di montagna e di collina nonché alla nascita di nuovi insediamenti produttivi ai margini dei comuni già esistenti.

Tali popolazioni hanno svolto il ruolo di «pionieri» di uno sviluppo tumultuoso che ha sofferto inizialmente i *deficit* dell'offerta di servizi e successivamente la «lontananza» del comune con conseguenti, inevitabili, difficoltà per ottenere risposte adeguate alle numerose domande dei nuovi siti.

Si ritiene pertanto opportuno introdurre una modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia d'istituzione di nuovi comuni, prevedendo la possibilità che questi possano essere istituiti anche laddove la popolazione sia pari a 5.000 abitanti.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «5.000».

